UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN

LEGAL AND SOCIAL SCIENCES

# LA CODIFICAZIONE NELL'ITALIA POSTUNITARIA 1865 – 2015

*Atti del workshop*
*Camerino, 29 ottobre 2015*

*a cura di*
*Rocco Favale e Carlotta Latini*

CAMERINO

2016

LUCA PETRELLI

# *L'agricoltura quale esercizio diretto o indiretto del diritto di proprietà o di altri diritti reali nel codice civile del 1865*

*Sommario*: 1. "L'eccezzionalismo agricolo" ai tempi della unificazione legislativa italiana; 2. L'agricoltura come attività soggetta al diritto civile durante il periodo di vigenza del codice del 1865; 3. L'esclusione degli atti attinenti all'agricoltura dagli atti di commercio nel codice del 1882; 4. Conclusioni

## 1. *"L'eccezzionalismo agricolo" ai tempi della unificazione legislativa italiana*

Sono noti gli elementi di continuità tra ideologie e movimenti filosofici alla base della codificazione napoleonica e della unificazione legislativa italiana; la classe borghese, che in Italia aveva assunto un ruolo egemone già dall'inizio dell'ottocento, aveva mostrato in più casi l'influenza di studi filosofici ed economici ispirati all'illuminismo nel tradurre in scelte legislative i rapporti civili di società attraverso la codificazione del 1865.

Per comprendere bene come era regolato l'esercizio dell'attività agricola nel contesto del codice del 1865 occorre tenere in considerazione che il modello economico egemone in Italia al momento della sua unificazione era indiscutibilmente a base agraria in quanto caratterizzato dalla prevalenza dell'agricoltura sull'industria nella produzione della ricchezza nazionale e dal conseguente primato del bene terra come risorsa produttiva di maggiore rilevanza.

Risale a quel periodo l'emersione di un movimento storico-culturale, denominato dalla migliore dottrina giusagraristica "eccezzionalismo agricolo"[1], che ha posto in evidenza le specificità della regolamentazione giuridica dell'agricoltura alimentando, nell'ultimo secolo,

[1] A. JANNAREJLI *The agri-food markets: new paradigms*, relazione al convegno GLOBAL FOOD LAW TRENDS UE, USA, CHINA, Milano, October 14-15, 2015.

un annoso dibattito sull'autonomia didattica, legislativa e scientifica del diritto agrario rispetto al diritto civile[2].

Sia pure in forme ed accezioni anche radicalmente differenti, l'eccezzionalismo agricolo si ricollega alle influenze illuministiche, di ispirazioni non soltanto francese, che filtrarono nel codice del 1865[3]; la specificità della materia agraria rispetto al diritto privato in quel periodo trovava la propria giustificazione vuoi nell'utilizzo necessario della risorsa terra, vuoi nel legame tra prodotto agricolo ed alimentazione che impediva di trattare i beni agricoli alla stregua di qualsiasi altra *commodities.*

In particolare il movimento fisiocratico, che aveva esercitato una importanza molto rilevante nello sviluppo di una coscienza filosofico-economica europea (almeno fino alla fine del 700) riteneva essere la terra la fonte esclusiva della ricchezza dello Stato dal momento che essa rappresentava l'unico fattore di produzione in grado di generare valori aggiunti. Solo la terra era capace di fornire un prodotto netto, un surplus rispetto agli investimenti apportati. L'agricoltura, perciò, era in grado di produrre, mentre l'artigianato e la manifattura trasformavano soltanto. La classe agricola degli imprenditori e degli affittuari era quindi, per i fisiocratici, produttiva, mentre artigiani, commercianti, manifattori e liberi professionisti costituivano la classe sterile; i proprietari fondiari, il clero, i funzionari pubblici e il sovrano, infine, si identificavano con la classe oziosa.

Il movimento codificatorio che porterà all'emanazione del codice di commercio italiano del 1882, mostrò maggiore sensibilità nei confronti di altre idee, quali quelle sviluppate dall'illuminista italiano Ferdinando Galiani, sicuramente più coerenti con nuove modalità di produzione della ricchezza che si sarebbero presto imposte in Europa e nel mondo sovvertendo il millenario sistema economico a base agricola. Il Galiani nel suo libro *Dialogues sur le commerce des bleds* edito nel 1770 sostenne, contro un indiscriminato liberismo perseguito dai fisiocratici, il carattere relativo delle istituzioni economiche e la necessità di considerare le particolarità storiche, sociali e ambientali dei diversi Paesi. Galiani nei suoi dialoghi fa affermare al suo alter ego, l'italiano cavalier Zenobi, in contrasto con il pensiero fisiocratico, che le manifatture e non l'agricoltura rappresentano le attività economiche più impor-

---

[2] Il dibattito fu ufficialmente aperto dalla Rivista di diritto agrario negli anni che vanno dal 1928 al 1930. Si misurarono sul tema i migliori giurisperiti del tempo: tra gli altri si ricordano: V. Scialoja, Arcangeli, Bonfante, Brugi, Zanobini, B. Donati, Vitta oltre, ovviamente, al Bolla.

[3] La migliore dottrina ritiene che se nei codici post unitari l'attività agraria non riceve una particolare disciplina, il codice civile, "che è un codice fisiocratico, ...è stato creato per una società meramente agricola che alla produzione agraria guarda come al fondamento di ogni altra produzione"; così A. CICU – E. BASSANELLI, *Corso di diritto agrario*, Milano, Dott. A. Giuffrè editore, edizione rifatta ed aggiornata, 1940, p. 12.

tanti. Lo stesso Zenobi sostiene che non vi sono leggi economiche valide per tutti i luoghi. Stati piccoli o grandi, commercialmente avanzati o arretrati, prevalentemente agricoli o manifatturieri non possono adottare in materia di grani la stessa politica economica. Il grano, ad esempio, proprio per la sua destinazione alimentare, non può essere considerato oggetto di una libera speculazione commerciale come un qualsiasi altro prodotto. Il messaggio che esce dai Dialoghi sul commercio dei grani è chiaro: il governo dell'agricoltura non può essere lasciato all'agire delle forze del mercato. Al contrario gli Stati debbono adottare appropriate politiche economiche se vogliono scongiurare momenti di penuria grave, le carestie così pericolose per il normale sostentamento degli strati più deboli della popolazione e di conseguenza per la tenuta dei governi, nonché le sordide speculazioni e gli illeciti arricchimenti che produttori, mercanti e intermediari spesso riescono a conseguire in tali momenti.

Le specificità della regolamentazione dell'agricoltura erano ben note ai migliori giurisperiti italiani di fine ottocento/primo novecento che riconobbero l'importanza della materia pur negandone l'autonomia dottrinale o scientifica[4]. Il diritto dell'agricoltura italiano già sin da allora si caratterizzava per l'essere costituito da norme di diritto privato e di diritto pubblico, anche se, per diritto agrario in senso stretto, la dottrina civilistica intendeva il complesso delle norme di diritto privato.

Emergeva in quel periodo con sempre con maggiore chiarezza che la disciplina dell'Agricoltura non poteva essere affidata alle sole forze del mercato ed aveva bisogno, al contrario, di essere gestita con una forte politica economica e del diritto[5]. Il regime fascista dimostrò di avere maturato tale consapevolezza; riconoscendo speciale importanza "all'agricoltura come cespite principale della produzione e come fondamento primo della potenza nazionale, perché all'agricoltura si ricollegano, a tacer d'altri, il problema demografico, quello militare e quello coloniale"[6], il fascismo si caratterizzava per l'esercizio, *ius impe-*

---

[4] A. ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario,* parte generale, II edizione riveduta, Società editrice del "Foro Italiano", Roma, 1936, specialmente pp. 1-19. Oltre all'Arcangeli - che nel suo memorabile articolo *Il diritto agrario e la sua autonomia,* in *Riv. dir. agr.*, 1928, I, p. 10, evidenziò quale presupposto (poi comunemente condiviso dalla dottrina) per il riconoscimento dell'autonomia di un ramo della scienza giuridica l'esistenza di principi giuridici propri ad esso - contrari all'autonomia del diritto agrario si dichiararono, tra gli altri: V. SCIALOJA, *Diritto agrario e codice agrario,* in *Riv. dir. agr.*, 1928, I, p. 13; C. VITTA, *La controversia del diritto agrario, ivi,* 1929, I, p. 186; G. POGGI, *Piano d'istituzioni agrarie,* in *Consultazioni, decisioni ed opuscoli inediti,* Firenze, 1844, p. 364; A. CICU – E. BASSANELLI, cit., p. 9; E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari,* Milano, Dott. A. Giuffrè editore, 1957, p. 1.

[5] E. FINZI, *La terra e la politica,* in AA.VV., *Il trentennio della rivista di diritto agrario* 1922-1952, Firenze, 1953, p. 90, richiamando il pensiero di F. GALIANI, ricorda che nel campo della politica agraria l'attività legislativa "deve essere ispirata ai vivi aspetti dei problemi economici e sociali del momento in cui essa si concreta".

[6] A. ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario,* parte generale, II edizione riveduta, cit., p. 8.

*rii*, di un forte potere conformativo dell'attività agricola per assicurare che essa fosse a "vantaggio della Nazione".

Dimostrò consapevolezza di tale evoluzione della legislazione agraristica parte autorevole della dottrina giuridica[7] del tempo che proprio sulla tendenza a far prevalere l'interesse pubblico di fronte all'interesse privato della proprietà agricola - sicché "il proprietario terriero non è che un amministratore della proprietà nell'interesse della nazione" - poggiò la propria convinzione (come si è già detto, minoritaria in dottrina) della raggiunta autonomia del diritto agrario.

*2. L'agricoltura come attività soggetta al diritto civile durante il periodo di vigenza del codice del 1865*

La classe dei proprietari terrieri del centro e del Sud non esitò a porsi sotto l'egida del nuovo Stato Italiano.

Il codice del 1865, vocato a definire stabilmente i rapporti civili di società[8], spezzò con decisione ogni predominio feudale e clericale configurandosi come un codice di classe finalizzato alla tutela degli interessi individuali della borghesia terriera. La proprietà assunse un ruolo centrale nella nuova codificazione quale diritto di godere e disporre delle cose in modo assoluto con il solo limite di non farne uso contrario alla legge ed ai regolamenti (art. 436). Il contratto aveva, invece, una posizione ancillare acquisendo rilevanza legislativa soltanto in quanto strumento per trasferire la disponibilità ed il godimento delle cose.

La dottrina non aveva mai dubitato, almeno fino all'emanazione del codice commerciale, del fatto che "l'agricoltura costituisse un'attività schiettamente civile e come tale soggetta al diritto civile"[9].

Tuttavia il codice civile del 1865 non definiva l'agricoltura; nella sua accezione più ristretta ricavabile dalla stessa etimologia della parola, nella seconda metà dell'ottocento si intendeva per agricoltura una particolare attività umana rivolta alla coltivazione dei campi, anche se qualche perplessità in relazione alla agrarietà suscitavano alcune pratiche quali l'orticoltura, la floricoltura e l'attività vivaistica. Il legame tra attività agricola e titolarità del potere di godere e disporre del bene terra non poteva essere più immediato. Ricordava il filosofo che "L'umanità ha bisogno di vivere ...E per vivere non ha altro patrimonio che la

[7] B. DONATI, *Fondazione della scienza del diritto*, Padova, 1929, p. 248 ss.
[8] C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Roma-Bari, ed. Laterza, 2009, p. 79.
[9] A. ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario*, parte generale, II edizione riveduta, cit., pp. 21-22.

terra"[10]. E la terra, parte della crosta terrestre, diviene fondo rustico soltanto con la volontà del proprietario potendo altrimenti attendere ad altre funzioni.

Nel tempo, legittimati dalla tradizione delle "cento Italie agricole", tra i lavori ordinari svolti dall'agricoltore trovarono collocazione altre attività quali l'allevamento (di bestiame e di pesci) e la selvicoltura. Anche l'attività di adattamento del suolo alle necessità della futura coltivazione, così come le opere di trasformazione dei prodotti della terra, rientravano tra i lavori ordinari dell'agricoltore. Tutte queste attività si intendevano ricomprese nel concetto di agricoltura quando erano esercitate come "complementari alla coltivazione, e cioè dalla stessa persona che gestisce l'azienda per la coltivazione" del fondo[11].

L'individuazione di un "criterio-limite" per la considerazione come agricole delle attività complementari alla coltivazione rappresenterà uno dei compiti più ardui della dottrina e della giurisprudenza del periodo. In ogni caso, in assenza di coltivazione del fondo, non si aveva esercizio di attività agricola. Tale principio fu applicato dalla giurisprudenza sino alla intervenuta riscrittura dell'art. 2135 del codice civile vigente determinata dal D.lgs n. 228/2001.

L'agricoltore per esercitare l'agricoltura, vigente il codice civile del 1865, doveva, dunque, necessariamente poter disporre di un fondo rustico; ciò, o in quanto proprietario, o in quanto titolare di un diritto reale (usufrutto, enfiteusi), o in quanto legittimato da un contratto (ad esempio, di affitto) o comunque per l'essere possessore sia in buona o in mala fede. Ovviamente l'esercizio dell'attività agricola era sotto il diretto controllo del proprietario quando egli stesso si faceva agricoltore. L'agricoltura in tal modo rappresentava, anzi, la normale diretta modalità di usare e godere della cosa produttiva bene terra.

Tuttavia il proprietario o il titolare di un diritto reale (enfiteusi o usufrutto) riusciva in ogni caso a controllare e condizionare l'assetto produttivo in atto sul fondo pure nell'ipotesi in cui egli avesse deciso di non esercitare direttamente l'attività agricola su di esso. Sorreggeva tale potere di controllo indiretto non soltanto la situazione di oggettiva normale disparità di forza economica esistente tra chi poteva disporre a pieno diritto del bene terra in una logica soltanto speculativa (ad esempio il proprietario), e chi aveva bisogno di utilizzare la risorsa agricola per necessità (agricoltore), disparità che consentiva alla parte forte del rapporto di imporre ogni condizione alla parte più debole. Favoriva, infatti, il forte potere di controllo del proprietario sull'attività svolta dall'agricoltore sul fondo non

[10] G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto agrario, proprietà,* in AA.VV. *Il trentennio della rivista di diritto agrario* 1922-1952, cit., p. 26.
[11] A. CICU, E. BASSANELLI, *Corso di diritto agrario,* Edizione rifatta e aggiornata, cit., p. 4.

suo il tradizionale considerare la terra quale *res naturaliter frugifera.* Da tale concezione discendeva, quale conseguenza, una mortificazione della significatività dell'organizzazione professionale e dell'autonomia dell'attività agricola posta in essere dall'agricoltore non proprietario della terra (e non titolare di un diritto reale). L'impossibilità di configurare un dominio diretto significativo o, meglio determinante, dell'attività organizzativa umana sull'attività produttiva agricola proprio in quanto nell'agricoltura carattere prevalente avrebbe lo «sfruttamento dell'energia genetica della terra e del bestiame» impediva di riconoscere natura industriale al processo produttivo agricolo creando un assioma ancora oggi valido per la dottrina e la giurisprudenza[12].

Non c'è traccia nel codice del 1865 del rapporto difficile, a volte conflittuale, tra concezione del fondo e concezione dell'azienda agraria che si svilupperà all'indomani dell'entrata in vigore del codice civile del 1942[13]. Nel periodo di vigenza del codice del 1865 il rapporto tra fondo (in senso agrario) ed azienda agraria assunse, negli sviluppi giurisprudenziali, "aspetti particolari dai quali è dato di desumere la tendenza a respingere la nozione di azienda o la sua applicabilità alla fattispecie"; dal canto suo la dottrina del tempo, o identificava le nozioni di *fundus intructus* ed azienda agraria, o riportava la loro distinzione ad un criterio qualitativo[14]. In ogni caso sotto la vigenza del codice del 1865 il complesso pertinenziale destinato all'esercizio dell'agricoltura - che trovava, per il fondo rustico, una delle sue più importanti applicazioni nel rapporto economico agrario tra bestiame e fondo - era "creatura" del proprietario del fondo e da questo direttamente o indirettamente controllato.

### *3. L'esclusione degli atti attinenti all'agricoltura dagli atti di commercio nel codice del 1882*

L'unificazione legislativa del nuovo Stato italiano non poteva fermarsi all'emanazione del codice civile del 1865. Il progressivo sviluppo dell'economia mercantile coincideva con lo stabilizzarsi degli stati nazionali unitari utili all'industria ed al commercio che avevano bisogno di mercati vasti ed omogenei. Alla nuova borghesia mercantile era universalmente riconosciuto un ruolo di guida del processo di industrializzazione del paese: l'esplosione dei

---

[12] *Contra* L. PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, Giuffre' Editore, Milano, 2007, pp. 74-85, cui si rinvia per i riferimenti bibliografici.

[13] D'altra parte, come rilevato da M. BACCIGALUPI, *La giurisprudenza nell'opera della rivista di diritto agrario,* in AA.VV, *Il trentennio della rivista di diritto agrario*, cit., pp. 69-70, occorre considerare che la dizione "azienda agraria" è stata utilizzata soltanto nel 1917, più precisamente, nella legislazione vincolistica di carattere sociale e previdenziale (art. 2 del D.l.lgt. 23 agosto 1917 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura).

[14] L'analisi è di M. BACCIGALUPI, *La giurisprudenza nell'opera della rivista di diritto agrario,* in AA.VV, *Il trentennio della rivista di diritto agrario*, cit., p. 70.